REPUBBLICA ITALIANA

La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Franco MASSI	Presidente
Fabia D'ANDREA	Consigliere, relatrice
Giuseppe LUCARINI	Primo Referendario
Giulia RUPERTO	Referendario

nell'adunanza pubblica del 23 aprile 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, e ss. mm. ii.;

visti il decreto direttoriale n. 251 del 10 marzo 2025 di conferimento dell'incarico di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'ing. Antonio Sacco presso l'"*Ufficio 7 del CSRPAD di Roma e coordinamento delle Sezioni CPA di Pescara e Cagliari*" della Direzione generale territoriale del Centro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), e i relativi atti presupposti;

visti il rilievo dell'Ufficio di controllo e la nota di risposta dell'amministrazione;

viste la relazione con cui il magistrato istruttore, ritenuti non superati alcuni profili del rilievo, ha proposto il deferimento all'esame della Sezione e la richiesta concorde del consigliere delegato;
viste la nota n. 2216 del 1° aprile 2025 di trasmissione dell'ordinanza n. 32/2025 con la quale il Ministero, Direzione generale territoriale del Centro, e la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma sono stati convenuti in adunanza e le note di riscontro pervenute dall'amministrazione;
udita la relatrice Cons. Fabia D'Andrea;
uditi i rappresentanti del MEF - DGTC e del MEF - RTS di Roma, come da verbale;

RITENUTO IN FATTO

1. Il 10 marzo 2025 è pervenuto al controllo preventivo il decreto n. 251 del 10 marzo 2025, indicato in epigrafe, con cui è stato conferito all'ing. Antonio Sacco, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, l'incarico dirigenziale non generale di direzione dell'Ufficio 7 "*Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli di Roma con il coordinamento delle Sezioni CPA di Cagliari e Pescara*" (CSRPAD) della Direzione Generale Territoriale Centro del Ministero dell'Infrastrutture e trasporti, per la durata di tre anni con decorrenza 2 maggio 2025.
2. Con precedente avviso n. 64339 del 3 dicembre 2024 è stata avviata la procedura selettiva per il conferimento del medesimo incarico dirigenziale "in titolarità", ai sensi del comma 1bis dell'art. 19, del D.lgs. n. 165/2001, per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati.
3. L'interpello è rivolto anche ai dirigenti di altre amministrazioni pubbliche per i quali è possibile far ricorso all'art. 19, comma 5 bis ed a professionalità anche estranee alla PA nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e prevede che "*potranno essere valutate candidature ai sensi del citato articolo 19, comma 5-bis, solo se dirigenti di ruolo non abbiamo avanzato istanza di manifestazione di interesse ovvero non siano stati ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico dirigenziale de quo. In tal caso dovrà essere dichiarata chiusa senza esito la ricerca di personale dirigenziale di ruolo e potranno successivamente essere esaminate con diversa procedura di valutazione le istanze pervenute ai sensi del richiamato articolo 19, comma 5-bis". "Solo nel caso in cui, per*

le ragioni sopra indicate, anche detta procedura dovesse dichiararsi infruttuosa, il Ministero potrà valutare le istanze pervenute ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001".

4. Le successive operazioni selettive, messe in atto dalla Commissione composta come stabilito dall'art. 7, c. 2 del dm 3 giugno 2014, n. 266, sono descritte nel verbale del 7 febbraio 2025 n. 366, trasmesso a questo Ufficio tra gli allegati in quanto atto presupposto rispetto al decreto in esame.

Dal contenuto del verbale risulta che i due dirigenti generali "*valutatori*", preliminarmente, hanno dato atto delle domande pervenute, con i relativi nominativi.

5. Al procedimento di valutazione comparativa hanno partecipato n. 16 candidati. I criteri di valutazione delle domande sono contenuti nel menzionato avviso pubblico n. 64339 del 3.12.2024.

6. Vengono esaminate in via prioritaria le candidature presentate dal personale dirigenziale di ruolo MIT ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001. Tale prima fase è stata dichiarata conclusa in quanto il candidato che aveva presentato istanza era stata già individuata per altro incarico presso l'Amministrazione MIT. Infatti, le candidature dei dirigenti esterni al Ministero Infrastrutture e Trasporti possono essere valutate solo se non vi siano dirigenti di ruolo che abbiano manifestato interesse ovvero non siano stati ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico dirigenziale (art. 19, c. 5).

7. L'Amministrazione ha quindi proceduto alla valutazione delle istanze presentate ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del D.lgs. n. 165/2001, e dunque delle candidature dei dirigenti esterni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui "*In relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata*", come previsto dagli artt. 2 e 7 del D.M. 266/2014, la valutazione dell'idoneità del dirigente viene effettuata, come richiamato nell'avviso, nel rispetto dei criteri individuati dal medesimo decreto ovvero: attitudini, capacità professionali e percorsi formativi del dirigente rilevati dal curriculum vitae; risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione di appartenenza e relativa valutazione con riferimento agli obiettivi assegnati nella Direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro o nelle direttive emanate dai dirigenti apicali dell'Amministrazione e dai Direttori generali; specifiche competenze organizzative

acquisite; esperienze di direzione eventualmente maturate anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, perché attinenti all'incarico da conferire, nonché concrete esperienze professionali svolte; nonché specifiche competenze ed esperienze possedute, come riportato nell'interpello in parola [*(...)* Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio 7 – Centro superiore ricerche e prove autoveicoli di Roma, con sede in Roma, si terrà conto di precedenti esperienze lavorative svolte in posizione dirigenziale e in particolare delle specifiche esperienze possedute nelle seguenti materie: *- attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti: prove tecniche e procedure per l'omologazione e l'approvazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti; omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l'effettuazione delle revisioni; prove tecniche per l'omologazione od approvazione di singoli dispositivi dei veicoli (dispositivi luminosi, catadiottri, specchi retrovisori, dispositivi acustici, vetri, silenziatori, ganci di traino, ecc.); omologazione e approvazione dei gruppi refrigeranti e delle furgonature isotermiche per il trasporto su strada di merci deperibili; omologazione e approvazione di attrezzature a pressione trasportabili (contenitori e cisterne) e di imballaggi per il trasporto di merci pericolose; - funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico: vigilanza sull'attività degli "esperti A.T.P." e delle "stazioni di controllo" relativamente alle prove e certificazioni delle furgonature e ai gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci deperibili; - espletamento del Servizio di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della strada: verifiche e controlli sul circolante in collaborazione con gli organi di Polizia su veicoli nazionali e internazionali; - attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: prove iniziali e straordinarie su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose; prove periodiche di isotermia delle furgonature e di efficienza dei gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci deperibili; - consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; - attività di formazione, aggiornamento e ricerca; supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini della sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti terrestri; supporto*

alla ricerca e sperimentazione finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti; supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi.".

Dall'analisi del curriculum è emerso che nessuna delle candidature di dirigenti esterni al Ministero Infrastrutture e Trasporti è stata ritenuta idonea per il conferimento dell'incarico dirigenziale de quo, è stata dichiarata conclusa la seconda fase della procedura di valutazione (art. 19 c. 5-bis).

8. Le successive operazioni selettive sono continuate con la valutazione delle istanze presentate ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 e dunque *di soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato (art. 19, c. 6)* .

A tal proposito le istanze presentate risultavano essere n. 14 e di questi n. 6 candidati funzionari non risultavano idonei al conferimento in quanto privi della necessaria esperienza. Dunque, sono stati ammessi alla fase successiva n. 8 candidati.

9. Per la complessità dell'incarico da conferire, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla selezione di funzionari che siano in possesso di un'anzianità di servizio e consolidata esperienza (almeno quinquennale) nelle materie di pertinenza del CSRPAD. Per tale motivo un ulteriore candidato è stato escluso perché non in possesso del requisito.

10. Alla fase successiva sono stati ammessi n.7 funzionari che vantavano una esperienza professionale consolidata presso il CSRPAD, i CPA e Divisioni ministeriali che curano le materie di pertinenza del CSRPAD. A questo punto, nel verbale, è riportato che "*tutti i funzionari individuati presentano un curriculum di alto profilo (…) rendendo necessario l'introduzione di un ulteriore criterio di selezione per identificare il candidato maggiormente idoneo all'incarico. A tal proposito, si ritiene che l'esperienza lavorativa maturata presso il CSRPAD e/o CPA assume un valore aggiunto e determinante ai fini della valutazione. (…).*

11. A seguito dell'introduzione del menzionato "*ulteriore criterio di selezione*" la procedura selettiva si è conclusa con il conferimento dell'incarico all'ing. Sacco, funzionario pubblico che possedeva questo "*criterio qualificante*" unitamente ad altro candidato.

12. Con rilievo n. 2216 del 31 marzo 2025, l'Ufficio ha formulato richieste di chiarimenti, fra l'altro, con riguardo all'introduzione dell'"*ulteriori criterio di selezione*" e sulla dovuta dimostrazione della disponibilità di posti dirigenziali assegnabili ai sensi del comma 6, dell'art. 19, TUPI.

13. L'amministrazione ha dato riscontro con nota n. 0105975 del 2 aprile 2025. Per la questione sopra citata, quanto comunicato non ha consentito di superare il rilievo formulato e, pertanto, il magistrato istruttore e il consigliere delegato hanno deferito l'atto al Collegio.

14. A fronte delle perplessità sollevate in ordine a tale *modus operandi*, l'amministrazione ha sottolineato che il requisito della pregressa esperienza lavorativa presso il CSRPAD e/o presso il CPA, come introdotto nel corso del procedimento di valutazione, non rappresenterebbe un nuovo criterio di valutazione ma un "*elemento integrativo di valutazione*".

Esaminando i sei criteri di valutazione previsti nell'avviso pubblico del 3 dicembre 2024, nessuno di essi è riconducibile al requisito, introdotto nel corso del procedimento, della pregressa esperienza lavorativa maturata presso uno specifico ufficio. Questa differenza sostanziale tra i requisiti previsi dell'avviso e quello introdotto in corso di procedura induce a ritenere che quest'ultimo non possa essere considerato una specificazione di quelli, ossia un elemento integrativo di valutazione. Pertanto, ad avviso dell'ufficio di controllo si tratta di un nuovo criterio aggiuntivo rispetto ai 6 menzionati. Questa interpretazione, peraltro, trova riscontro anche nel significato letterale del verbale n. 366 del 7 febbraio 2025 che menziona la necessità di introdurre "*un ulteriore criterio di selezione*" (cfr. pag. 6, verbale cit.) cui viene attribuito un valore "*determinante ai fini della valutazione*".

Nel deferimento, si è osservato inoltre che alle commissioni di valutazione non è consentito introdurre criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli previsti da norma di legge o regolamento. È invece consentito introdurre dei criteri integrativi di quelli

esistenti, ma prima dell'avvio della procedura di valutazione, ossia prima che siano noti i nomi dei candidati.

Anche il riscontro all'ulteriore rilievo relativo alla disponibilità del posto di funzione dirigenziale da assegnare ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, fornito dal MIT, non ha consentito, allo stato degli atti, di superare il rilievo. Infatti l'attestazione effettuata dal Ministero di poter disporre di 22 posti assegnabili ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, non fornisce idonea risposta al rilievo con cui stato chiesto di dimostrare la disponibilità del posto messo a bando, ossia che i 22 posti assegnabili non fossero già tutti assegnati al tempo dell'indizione della procedura concorsuale (3 dicembre 2024) o, quantomeno, che, se tutti assegnati a quel tempo, si sarebbe successivamente determinata una disponibilità prima del 2 maggio 2025, data di inizio del nuovo rapporto dirigenziale ai sensi dell'art. 19, co. 6, del TUPI.

DIRITTO

1. ***La questione sottoposta all'esame della Sezione.***

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità sul decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per Trasporti e la Navigazione – direzione Generale Territoriale del Centro n. 251 del 10 marzo 2025 di nomina dirigenziale al dott. Ing. Antonio SACCO – Area Funzionari – FP Tecnica con l'incarico di direzione dell'"*Ufficio 7 - Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma, con sede in Roma, e coordinamento delle Sezioni CPA di Pescara e Cagliari (Fascia A)*", per anni tre, con decorrenza dal 2 maggio 2025, adottato ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D.lgs. n. 165/2001, tenendo conto dei motivi di rilievo così come esposti in fatto.

È stato chiesto a questo Collegio di valutare prioritariamente la questione del preteso profilo di illegittimità, per la violazione dell'art. 19, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui "*l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta*", e dell'art. 1, della legge n. 241/1990 che recita: "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai*

principi dell'ordinamento comunitario", dunque relativo alla mancata indicazione puntuale, nell'avviso di indizione della procedura, dei criteri di selezione degli aspiranti.

L'Amministrazione ha riscontrato precisando che *"(…) l'espressione "ulteriori criteri di valutazione", richiamata nel verbale n. 366 del 07.02.2025 non va intesa in senso letterale e restrittivo, bensì interpretata secondo un approccio sistematico e teleologico, tenendo conto della finalità generale del procedimento amministrativo. L'interpretazione letterale di detta espressione utilizzata nel verbale recante la comparazione valutativa, infatti, se assunta in maniera rigida e isolata dal contesto normativo e funzionale complessivo, può indurre a ritenere che si sia ecceduto rispetto ai criteri stabiliti ex ante, con l'avviso predetto. Tale lettura, tuttavia, sarebbe alquanto riduttiva e non coerente con la ratio sottesa all'intera procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale. Non vi è stata, in alcun momento della procedura, l'introduzione di nuovi criteri di selezione successivamente alla conoscenza dei nominativi dei candidati. L'Amministrazione si è attenuta ai criteri già indicati nell'avviso pubblico, che richiamano, tra l'altro, la valutazione delle esperienze professionali pregresse e la coerenza del percorso professionale con le caratteristiche dell'incarico da conferire (…)"*, aggiungendo che, *"(…) nello specifico, l'esperienza acquisita presso il CSRPAD o presso i CPA in settori altamente specialistici quali omologazione e certificazione tecnica dei veicoli, prove e collaudi, vigilanza e ispezione tecnica rientra a pieno titolo tra le esperienze specialistiche e operative previste dalla norma, trattandosi di attività qualificanti e direttamente afferenti alle competenze dell'Ufficio dirigenziale da ricoprire. Tale esperienza è stata considerata quale elemento qualificante rispetto a profili professionali con competenze di natura più generale o meramente teoriche. In conclusione, si ribadisce che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 19, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001, poiché:*

- *l'Amministrazione ha adempiuto agli obblighi informativi e pubblicitari previsti;*
- *ha acquisito le disponibilità degli interessati;*
- *ha effettuato una valutazione coerente, trasparente e orientata al buon andamento amministrativo, senza introdurre criteri arbitrari o lesivi dei principi di imparzialità e legalità.*

Il secondo profilo di rilievo è relativo alla non chiara dimostrazione della disponibilità di posti dirigenziali assegnabili ai sensi del comma 6, dell'art. 19, del D.lgs. n. 165/2001.

La stessa riferisce che l'attuale dotazione organica dell'Amministrazione relativamente ai dirigenti di seconda fascia, a seguito del Decreto Presidente Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023 recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'art. 6 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.60 convertito dalla legge 4 luglio 2024, n.95 e dell'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è pari a n. 215 unità. Dunque, il conferimento in argomento rientra nei limiti percentuali previsti "in via ordinaria" dall'art. 19, comma 6, del d. lgs n. 165/2001, così come elevati (10%) dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, corrispondente a n. 22 conferimenti.

2. *Sintetico inquadramento normativo.*

Nel sistema introdotto dal D.lgs. n. 165/2001 gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono attribuiti al personale inserito nel cosiddetto «ruolo dei dirigenti», istituito presso ciascuna amministrazione statale e articolato in due fasce (art. 23 del D.lgs. n. 165/2001).

Le funzioni dirigenziali possono essere conferite, entro determinati limiti percentuali, *«anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23»*, purché dipendenti da "altre" amministrazioni pubbliche (art. 19, comma 5-bis del citato D.lgs. n. 165/2001), vale a dire diverse da quelle nel cui àmbito è collocato il posto da conferire (cfr. Corte Cost. n. 161/2008).

L'art. 19, comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo introdotto dall'art. 40, comma 1, lett. b) del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone, con portata espressamente definita inderogabile dal successivo comma 12-bis, che l'Amministrazione debba rendere "*conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta*".

Tale previsione è stata interpretata da questa Sezione nel senso che la modifica normativa *"ha evidentemente inteso consentire ai dirigenti, in un'ottica di trasparenza e di imparzialità, di compiere le loro scelte coerenti con le proprie aspirazioni e professionalità"* (cfr. Corte dei conti SCCLEG 18/2010/PREV; SCCLEG 21/2010/PREV; SCCLEG

34/2014/PREV, SCCLEG 5/2015/PREV). Ciò in quanto: *"il conferimento degli incarichi dirigenziali deve avvenire con una procedura di natura concorsuale, previa pubblicità dei posti vacanti e predeterminazione dei criteri di valutazione. Si tratta di un sistema che assicura la contemporanea soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, all'interno del quale i diritti e le aspirazioni del dipendente convivono con le esigenze dell'amministrazione"* (cfr. Corte dei conti, SCCLEG 21/2010/PREV e SCCLEG 3/2013/PREV).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse dirigenziali interne in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una *"rinnovata volontà discrezionale"* dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr. Corte dei conti SCCLEG/4/2022/PREV).

Infine, è prevista la possibilità che ciascuna Amministrazione attribuisca la titolarità di tali uffici dirigenziali, a tempo determinato, a «*persone di particolare e comprovata qualificazione professionale»,* in possesso dei requisiti specificamente previsti dal comma 6 dello stesso art. 19, cioè a soggetti estranei, all'atto della nomina, alle Amministrazioni conferenti (cfr. Corte dei conti SCCLEG/4/2022/PREV).

I limiti stringenti che connotano il ricorso all'eccezionale procedura ex art. 19, comma 6 sono stati ribaditi anche dalla recente sentenza della Corte Cost. n. 84/2022.

Da ultimo, occorre segnalare che solo gli incarichi dirigenziali apicali, regolati dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (segretari generali dei ministeri e incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali), possono essere conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, semplicemente su proposta del ministro competente (con i limiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale; cfr. Corte Cost. n. 124/2011) (cfr. Corte dei conti SCCLEG/4/2022/PREV).

3. Procedura ex art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

Anzitutto è opportuno richiamare il dettato normativo del comma 6 dell'art. 19 che recita testualmente: "*Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione*

organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.".

Il sistema di provvista del personale dirigenziale disciplinato dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. n.165/2001 valuta eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali ad altri soggetti, in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale.

Come affermato dalla citata delibera della Sezione Controllo Lazio n. 82/2022/PREV, che richiama il costante orientamento della giurisprudenza contabile dalla quale non vi è ragione di discostarsi, i profili caratterizzanti la disposizione in esame sono:

a) la comprovata qualificazione professionale; ciò che opera quale *discrimen ex ante* nella selezione non può essere la mera qualifica di funzionario dell'amministrazione

conferente, non rinvenendosi, nel disposto di legge, alcuna riserva o esclusione automatica di chi non riveste tale posizione. Spetta, peraltro, all'Amministrazione valutare, in concreto, il possesso da parte dei candidati dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico, fornendone idonea motivazione, da desumersi dagli atti della commissione di valutazione;

b) l'assenza nei ruoli dell'Amministrazione di profili dirigenziali idonei.

La Sezione, in linea con i numerosi precedenti, osserva che per potere validamente attivare la procedura di cui al comma 6, è necessaria una preventiva ed infruttuosa ricerca "interna" del dirigente, ossia "nei ruoli dell'amministrazione" che intende conferire l'incarico dirigenziale, per come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr., sul punto, del. n. SCCLEG/4/2022/PREV).

Una volta esperita infruttuosamente la procedura "interna" prevista dall'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, l'amministrazione procedente può scegliere, discrezionalmente, se attivare la procedura prevista dal comma *5–bis*, limitando la selezione ai soli dirigenti pubblici di altre PP.AA., ovvero estendere la ricerca ad ulteriori soggetti, coinvolgendo quelli titolari dei particolari profili e competenze previste dal menzionato comma 6, dell'art. 19, sempre che il contingente di "dirigenti comma 6" non risulti già integralmente utilizzato.

Non è superfluo osservare, infatti, che alla procedura di reclutamento prevista dal comma 6 possono partecipare sia soggetti intranei che estranei all'amministrazione pubblica e, tra i primi, anche dirigenti pubblici. L'esito di tale procedura, pertanto, potrebbe essere quello di conferire l'incarico dirigenziale ad un soggetto già dipendente pubblico (dirigente o meno) ovvero ad un estraneo alla pubblica amministrazione (Sezione controllo Lazio n. 9/2024/PREV).

Da ciò emerge con inequivoca chiarezza che la forma di reclutamento temporaneo di personale dirigenziale ivi contemplata è modalità di assunzione straordinaria e residuale rispetto alle altre, essendo volta a reperire risorse specializzate e dotate di qualificazione specifica, non presenti nei ruoli dell'amministrazione. Detto reclutamento, pertanto, pur non basato su una procedura concorsuale di immissione stabile nei ruoli della dirigenza pubblica, va comunque improntato a criteri selettivi trasparenti e preordinati (Sezione centrale di legittimità, Del. n. SCCLEG n. 3/2013/PREV e SCCLEG n. 2/2016/PREV).

In proposito, il Collegio è dell'avviso che la corretta e completa predisposizione degli avvisi pubblici di interpello miri sul piano sostanziale a soddisfare, prima ancora che gli interessi soggettivi degli aspiranti ad una valutazione equanime e comparata, l'interesse attuale e concreto dell'amministrazione procedente a coprire il descritto fabbisogno di personale qualificato non altrimenti internamente reperibile, con professionalità meglio rispondenti alle esigenze funzionali specifiche, da perseguire in un'ottica di buon andamento.

Ne deriva che i detti avvisi dovrebbero essere formulati in modo da circoscrivere a priori i requisiti minimi di cultura e di esperienza che si richiedono nei casi concreti, in coerenza con l'attività da svolgere nel posto da ricoprire, elemento che ben può coesistere con la fisiologica attività valutativa tecnica spettante alle Commissioni incaricate, anch'essa da effettuare secondo criteri di comparazione oggettiva (cfr. Controllo Lazio, deliberazione n. 69/2018/PREV).

Premesso l'inquadramento generale, al fine di valutare l'osservanza dei predetti principi, la Sezione ritiene di scrutinare le circostanze rappresentate dall'Amministrazione, illustrate e documentate nel corso dell'Adunanza:

- con precedente avviso n. 64339 del 3 dicembre 2024 è stata avviata la procedura selettiva per il conferimento di incarico dirigenziale non generale di direzione dell'Ufficio 7 "*Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli di Roma con il coordinamento delle Sezioni CPA di Cagliari e Pescara*" (CSRPAD) della Direzione Generale Territoriale Centro del Ministero dell'Infrastrutture e trasporti, per la durata di tre anni con decorrenza 2 maggio 202, ai sensi del comma 1bis dell'art. 19, del D.lgs. n. 165/2001, per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati;
- al procedimento di valutazione comparativa hanno partecipato n. 16 candidati. I criteri di valutazione delle domande sono contenuti nel menzionato avviso pubblico n. 64339 del 3.12.2024 secondo cui "Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio 7 – Centro superiore ricerche e prove autoveicoli di Roma, con sede in Roma, si terrà conto di precedenti esperienze lavorative svolte in posizione dirigenziale e in particolare delle specifiche esperienze possedute;

- le successive operazioni selettive, messe in atto dalla Commissione composta come stabilito dall'art. 7, c. 2 del dm 3 giugno 2014, n. 266, sono descritte nel verbale del 7 febbraio 2025 n. 366, trasmesso a questo Ufficio tra gli allegati in quanto atto presupposto rispetto al decreto in esame;
- dal contenuto del verbale risulta che i due dirigenti generali "*valutatori*", preliminarmente, hanno dato atto delle domande pervenute, con i relativi nominativi. Successivamente hanno avviato la procedura selettiva, escludendo alcuni dei 16 candidati sino ad arrivare a sette concorrenti. A questo punto, nel verbale, è riportato che "*tutti i funzionari individuati presentano un curriculum di alto profilo (…) rendendo necessario l'introduzione di un ulteriore criterio di selezione per identificare il candidato maggiormente idoneo all'incarico. A tal proposito, si ritiene che l'esperienza lavorativa maturata presso il CSRPAD e/o CPA assume un valore aggiunto e determinante ai fini della valutazione. (…)*;
- a seguito dell'introduzione del menzionato "*ulteriore criterio di selezione*" la procedura selettiva si è conclusa con il conferimento dell'incarico all'ing. Sacco, funzionario pubblico che possedeva questo "criterio qualificante" unitamente ad altro candidato (peraltro dotato di ben più ridotta esperienza di servizio nello specifico settore);
- con rilievo n. 2216 del 31 marzo 2025, l'Ufficio ha formulato richieste di chiarimenti, fra l'altro, con riguardo all'introduzione dell'"*ulteriori criterio di selezione*" e sulla dovuta dimostrazione della disponibilità di posti dirigenziali assegnabili ai sensi del comma 6, dell'art. 19, TUPI.

A fronte delle perplessità sollevate in ordine a tale *modus operandi*, l'amministrazione ha sottolineato che il requisito della pregressa esperienza lavorativa presso il CSRPAD e/o presso il CPA, come introdotto nel corso del procedimento di valutazione, non rappresenterebbe un vero e proprio "nuovo criterio di selezione", come forse troppo genericamente riportato nel menzionato verbale, bensì un "*elemento integrativo di valutazione*" adottato nell'ambito della motivata discrezionalità amministrativa cui deve ricorrere la P.A. quando più candidati soddisfano tutti i requisiti previsti dalle norme e dal bando.

Nel prendere atto di quanto emergente e precisato in atti, circa l'avvenuto

perfezionamento del conferimento agli esiti di nuova ed autonoma procedura selettiva non può, peraltro, non ribadirsi quanto in generale evidenziato dagli orientamenti giurisprudenziali maturati.

Per l'assegnazione del posto di funzione resosi disponibile per ordinaria scadenza del precedente incarico, come già sinora inteso dalla giurisprudenza «*… la rinnovabilità dell'incarico deve incontrare limiti nella ragionevole durata dello stesso e soggiacere alle prescrizioni imposte dalla normativa anticorruzione attraverso la fissazione di criteri di rotazione per gli incarichi esposti a rischio corruttivo.*» (Sezione centrale di legittimità, Del. n. SCCLEG/24/2014/PREV e n. SCCLEG/7/2016/PREV, e Sez. reg. Lazio Del. n. 118/2016/PREV e n. 9/2018/PREV).

Infine, in ordine alla richiesta di dimostrazione della disponibilità di posti dirigenziali assegnabili ai sensi del comma 6, dell'art. 19, TUPI, l'Amministrazione riferisce che l'attuale dotazione organica dell'Amministrazione relativamente ai dirigenti di seconda fascia, a seguito del Decreto Presidente Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023 recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'art. 6 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.60 convertito dalla legge 4 luglio 2024, n.95 e dell'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è pari a n. 215 unità. Dunque, il conferimento in argomento rientra nei limiti percentuali previsti "in via ordinaria" dall'art. 19, comma 6, del d. lgs n. 165/2001, così come elevati (10%) dall'art. 1, comma 6, del D.L. n. 162/2019, convertito con legge 28 febbraio 2020 n. 8, corrispondente a n. 22 conferimenti.

Fermo quanto sopra, il Collegio non può omettere di considerare che l'Amministrazione ha operato nel caso all'esame secondo modalità consolidatesi nel tempo e per le quali l'individuazione dei criteri di ammissione alla selezione è avvenuta in modo trasparente da un lato, mediante il richiamo al disposto generale dell'art. 19, comma 6, dall'altro mediante il rinvio espresso all'art. 1, comma 6, del Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 266/2014, secondo cui "*Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del miglior funzionamento delle strutture amministrative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, valorizzando le professionalità in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incrementi dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. A tal*

fine, gli incarichi dirigenziali vengono conferiti avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione ai risultati da conseguire, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 2".

Il Collegio sottolinea, inoltre, come l'esercizio della discrezionalità tecnica possa permettere di svolgere un'analisi contestuale e concreta dei profili dei candidati in relazione alle specificità dell'incarico, comunque insite nel curriculum della professionalità prescelta e prescritta nell'interpello della procedura.

Infatti, fermo restando i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 266/2014 e dal decreto legislativo n. 165/2001, l'amministrazione titolare della procedura di affidamento dell'incarico dirigenziale può discrezionalmente prevedere requisiti aggiuntivi , come *i requisiti dell'anzianità di servizio e dell'esperienza maturata , che non sono da intendersi in senso letterale e restrittivo, bensì da considerare insiti a quelli indicati nel bando, e purché richiamino la valutazione delle esperienze professionali pregresse e la coerenza del percorso professionale con le caratteristiche dell'incarico da conferire.*

Le finalità dell'azione discrezionale è quella di individuare il candidato che offre la migliore garanzia di competenza e adeguatezza rispetto alle esigenze del ruolo di direzione da ricoprire, in coerenza anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. Tale impostazione non può che trovare fondamento e legittimazione nei citati art. 19, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 nonché negli articoli 1, comma 6 e art. 2 del D.M. 266/2014.

Il pieno rispetto della normativa, di conseguenza, comporta l'osservanza implicita dell'art. 1 della Legge n. 241/1990, con il rispetto dei valori fondanti dell'azione amministrativa e con la piena tutela dell'interesse pubblico e della legalità sostanziale, poiché la valorizzazione dell'esperienza pregressa specificamente afferente all'ufficio costituisce espressione della logica del buon andamento e dell'efficienza amministrativa.

Sono stati ritenuti esaustivi anche gli ulteriori elementi motivazionali esposti, in sede di adunanza pubblica, dai rappresentanti dell'amministrazione, che hanno ripercorso l'excursus della procedura svolta: si è tenuto conto innanzitutto dei 6 criteri predeterminati nel sopra citato nel D.M. 266/2014, al fine di valutare le iniziali 14 candidature pervenute, escludendo dalla procedura le professionalità prive di esperienza nelle materie di specifica competenza del CSRPAD, così da restringere la

griglia a otto candidati; e stata poi valutata l'anzianità in servizio di almeno cinque anni, così da espungere un altro candidato ed esaminarne sette; utilizzando, inoltre, il parametro della consolidata esperienza lavorativa maturata presso il detto CSRPAD e/o CPA, si è delimitato l'ambito della selezione a due soli aspiranti, entrambi in possesso di una solida ed approfondita esperienza nell'ambito delle attività in materia di omologazioni , certificazione della qualità ispezioni e controllo tecnico; tra i due, infine, si è conferito un valore aggiunto alla peculiare esperienza maturata dal prescelto ing. Antonio Sacco in quanto già vicedirettore presso il CPA di Torino e "Responsabile tecnico" in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che comprova la specifica competenza anche nel settore delle certificazioni e delle procedure di accreditamento.

Deve ritenersi, in definitiva, che l'amministrazione non sia incorsa in violazioni procedurali per ampiamento improprio dei criteri di valutazione, poiché a fronte della sostanziale corrispondenza dei criteri enunciati nel bando con le competenze tecnico-professionali richieste dal D.M. n. 266/2014, ai quali fa espresso rinvio il verbale della Commissione (prot. n. 366/2025) prodotto in sede di istruttoria, si è sviluppata la discrezionalità amministrativa per motivare la scelta fra tutti i candidati che palesavano un quadro curriculare satisfattivo tanto delle norme generali quanto della *lex specialis*.

Per il tratto a venire, peraltro, l'amministrazione potrà ben implementare una più articolata struttura degli avvisi di selezione, cercando di elencare tutti i possibili criteri valutativi nel bando, ferma restando la necessità di motivare puntualmente l'eventuale ricorso alle procedure di cui all'art. 19, comma 6, in coerenza con la richiamata evoluzione normativa e giurisprudenziale.

P.Q.M.

Ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto indicato in epigrafe.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Centro, e che sia curata, dall'amministrazione emanante il provvedimento registrato, la pubblicazione della stessa sul proprio sito web istituzionale, in ottemperanza agli articoli 2 e 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (come sostituiti dall'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 25 maggio 2016,

n. 97), con invito a dare comunicazione a questa Sezione regionale di controllo, nei successivi trenta giorni, dell'avvenuto adempimento.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2025.

ESTENSORE	PRESIDENTE
Fabia D'ANDREA	Franco MASSI
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2025.

Il funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente